



# COMUNE DI STIO

(Provincia di Salerno)

UFFICIO TECNICO

## ORDINANZA SINDACALE

(Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.: 1/2021)

PROT.: 109

DEL: 13/01/2022

REG. N.: 16

### IL SINDACO

Autorità Sanitaria locale

Premesso che:

- con Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.: 1 del 07/01/2022, per ragioni e motivazioni ivi addotte finalizzate al contrasto del diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID\_19, è stata disposta (punto 1.3 del dispositivo) fino al 29/01/2022 la <<sospensione delle attività in presenza dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività scolastica e didattica in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali>> fino al 29/01/2022;
- ritenendo, stante l'evolversi in negativo della situazione connessa all'emergenza epidemiologica da <<CODID-19>>, doversi operare in modo da evitare comportamenti che potessero in qualche modo favorire l'aumento del contagio e, soprattutto, al fine di:
  - per un verso, alla tutela e salvaguarda della Salute Pubblica, con riferimento particolare ai più piccoli, non ancora o non del tutto vaccinati, evitando e/o scongiurando ogni potenziale veicolo di contagio;
  - per l'altro, a garantire il diritto all'istruzione a tutti, con riferimento in particolare agli studenti con patologie gravi o immunodepressi, compatibile con il dettato dell'articolo 3, comma 2, lett. b) e c) in cui si richiama per quanto compatibile la normativa già vigente per l'istruzione domiciliare e la scuola in ospedale, pur non assimilando la particolare condizione di salute degli studenti ai BES e alla disabilità,

è stata adottata propria Ordinanza, prot. 62 del 10/01/2022 reg. 14, con la quale, per ragioni e motivazioni ivi addotte, si disponeva <<la sospensione delle attività in presenza dei servizi educativi per l'infanzia, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13/04/2017 n.: 65, e dell'attività scolastica e didattica in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado (con garantita la possibilità di svolgere attività in presenza, qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali) fino a tutto il giorno 15 gennaio 2022>>;

Visto il Decreto del TAR Campania - Sezione V - Napoli, n.: 19 del 10/01/2022 il quale, per ragioni ivi riportate, accoglie il ricorso in tal senso presentato dai genitori e, per l'effetto, ... <<sospende l'esecutività dell'Ordinanza impugnata nella parte di interesse dei ricorrenti>> ...;

Ritenuto, dunque, conformarsi alla decisione del TAR di Napoli, revocando la propria Ordinanza prot. 62 del 10/01/2022 reg. 14;

Considerato però che, a causa delle avverse ed inclementi condizioni climatico - atmosferiche di varia intensità in atto nella zona, giusta allerta meteo dichiarata dalla Protezione Civile regionale, per il che anche la viabilità comunale e sovracomunale, a causa delle gelate notturne, in particolare la SP 13 e la SP 159/A, non consentono la transitabilità in condizioni di sicurezza, con riferimento particolare alla possibilità di effettuare il servizio di trasporto alunni, né agli operatori di raggiungere la sede, alla luce anche delle previsioni meteo per le ore a seguire, per il che si ravvisa la necessità di disporre la chiusura della Scuola con la conseguente sospensione delle attività didattiche, con decorrenza immediata e fino al 15/01/2022, onde consentire anche l'effettuazione di un nuovo intervento di sanificazione degli ambienti scolastici;

#### VISTI:

- il Decreto Legge 31/12/2021;
- le Disposizioni del Ministero per la Salute che si sono susseguite in materia di <<COVID-19>>, con particolare riferimento all'Ordinanza del Ministero della Salute n.: 60136 del 30/12/2021;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania, in particolare n.: 1 del 07/01/2022;
- il Decreto del TAR Campania - Sezione V - Napoli, n.: 19 del 10/01/2022, qui rimessa dall'Ufficio Territoriale del Governo con nota Prefettura prot. 4308 del 11/01/2022;
- le condizioni meteo in atto ed ogni altro aggiornamento in materia;
- l'art. 117 del Decreto Legislativo 31/03/1998 n.: 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;

IN VIRTU' degli artt. 50 e 54 del (TUEL) Decreto Legislativo 18/08/2000 n.: 267 e successivi aggiornamenti:

## ORDINA

1. **PRENDERE ATTO** del Decreto del TAR Campania - Sezione V - Napoli, n.: 19 del 10/01/2022 il quale, per ragioni ivi riportate, accoglie il ricorso in tal senso presentato dai genitori e, per l'effetto, sospende l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.: 1 del 07/01/2022, relativamente alla parte impugnata;

2. **CONFORMARSI** alla decisione del TAR di Napoli e, per l'effetto, revocare la propria Ordinanza prot. 62 del 10/01/2022 reg. 14;
  
3. **SOSPENDERE**, a causa delle avverse ed inclementi condizioni climatico - atmosferiche, che ne pregiudicano il normale espletamento, con particolare riferimento al trasporto scolastico, le attività in presenza dei servizi educativi per l'infanzia, di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo 13/04/2017 n.: 65, e dell'attività scolastica e didattica in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado (resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza, qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali) fino a tutto il giorno **15 GENNAIO 2022**, provvedendo nel frattempo a porre in essere un ulteriore intervento di sanificazione degli ambienti scolastici;

## DISPONE

che il presente provvedimento, oltre che pubblicato nel sito web del Comune e notificato all'Autorità Scolastica, venga trasmesso:

1. alle forze dell'Ordine;
2. all'Autorità Sanitaria;
3. alla Prefettura di Salerno;
4. al locale Comando di Polizia, per quanto di rispettiva competenza.-

IL SINDACO  
(Natalino BARBATO)

